



COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

Approvato con delibera C.C. n. 10 del 6/05/2010.

Composto da 25 articoli.

TITOLO I – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Disciplina generale
- Art. 3 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 4 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art. 5 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 6 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art. 7 - Autorizzazioni
- Art. 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 9 - Soggetto obbligato

TITOLO II – APPLICAZIONE DEL CANONE

- Art. 10 – Modalità di applicazione
- Art. 11 – Dichiarazione
- Art. 12 – Pagamento del canone
- Art. 13 – Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 14 – Pubblicità ordinaria
- Art. 15 – Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 16 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 17 – Pubblicità viaria
- Art. 18 – Riduzioni del canone
- Art. 19 – Esenzioni dal canone
- Art. 20 – Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi
- Art. 21 – Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi
- Art. 22 – Funzionario Responsabile del Procedimento
- Art. 23 – Gestione del Servizio
- Art. 24 – Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità
- Art. 25 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della pubblicità esterna e l'applicazione del relativo canone sul territorio di questo Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
 - b. dal Capo 1 del D.Lgs. 15 novembre 1995, n. 507;
 - c. dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - d. dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - e. dall'art. 14 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - f. dall'art. 22 della Legge 1 giugno 1939, n. 1089;
 - g. dalla Legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della Legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Art. 2

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e di ogni altro mezzo di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 21.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate o poste in essere in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti di Polizia Locale.
4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 11 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 3

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a Chiese, e nelle immediate vicinanze, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente in cui sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade o in prossimità di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 4

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade o in prossimità di esse fuori dei centri abitati di

cui all'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo III del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (vedi artt. Dal 47 al 59).

Art. 5 **Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a. pubblicità ordinaria;
 - b. pubblicità effettuata con veicoli;
 - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
 - d. pubblicità viaria.
2. **Pubblicità ordinaria** si intende per pubblicità ordinaria quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi e altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi dall'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. La pubblicità ordinaria effettuata con veicoli è distinta in:
 - a. **pubblicità visiva** effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b. **pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa** o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli d'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Si intende per **pubblicità con pannelli luminosi** quella effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio.
4. Si intende per **pubblicità viaria**:
 - a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante".
5. Una ulteriore classificazione dei mezzi pubblicitari è la seguente:
 - a. **Mezzi pubblicitari di esercizio.** Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.
 - b. **Mezzi pubblicitari non di esercizio.** Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.
6. Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:
 - a) Mezzi a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
 - b) Mezzi frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
 - c) Mezzi a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

7. Criteri di specificazione.

a. Colore

Il colore rosso non deve mai essere installato in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida.

Ubicazione e carattere delle insegne e simili

L'insegna deve essere di massima installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza, venire rimosse.

b. Dimensione e posizione delle insegne e simili

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

La mancata osservanza del principio è rilevata dall'ufficio tecnico che può con apposito atto disporre la rimozione delle insegne.

c. Classificazione della cartellonistica stradale. I cartelli e simili possono essere classificati:

Secondo la funzione:

1. pubblicitari in genere;
2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

Secondo la collocazione:

1. a parete;
2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

d. Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

I cartelli, posters, stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno due metri. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale, nonché delle norme previste dal Codice della Strada.

Art. 6

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495, e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 novembre 1995, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi posti all'interno del centro abitato è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.

Art. 7

Autorizzazioni

1. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate all'Ufficio Tecnico e devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) domanda su appositi moduli ;
- b) una fotografia a colori del luogo dove il mezzo pubblicitario deve essere installato;
- c) un prospetto, nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere infisso sulla facciata di un edificio (i prospetti devono essere di rilievo e non schematici e dotati delle misure principali); nel caso in cui l'edificio sia di proprietà di soggetto diverso dal richiedente, dovrà essere allegata una dichiarazione di accettazione dell'apposizione del mezzo pubblicitario;
- d) un idoneo disegno del mezzo pubblicitario colorato con i colori corrispondenti a quelli reali e deve essere specificata la natura del materiale o dei materiali del mezzo pubblicitario;
- e) tutti i documenti devono essere firmati dai soggetti richiedenti; devono inoltre essere quotati e la scala non deve essere inferiore a 1:200, con eccezione dei bozzetti, quando l'oggetto sia molto grande;
- f) il Comune, entro 60 giorni dall'inoltro della domanda, provvede alla concessione dell'autorizzazione ed all'applicazione del relativo canone ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento;

Art. 8

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. Verificare periodicamente il buono stato dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché striscioni e standardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione delle manifestazioni o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art.9

Soggetto obbligato

1. Soggetto obbligato al pagamento del presente canone, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

TITOLO II

APPLICAZIONE DEL CANONE

Art.10

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

Art.11

Dichiarazione

1. Il soggetto obbligato di cui all'art. 9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all'Ufficio Tributi o al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art.12
Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli 14 (commi 1 e 3), 15 e 16, (commi 1 e 3) del presente regolamento, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato in una delle seguenti modalità:
 - a) sul conto corrente postale intestato a "Comune di Allai - Servizio Tesoreria" con la causale "Versamento canone pubblicità";
 - b) presso gli uffici della banca che effettua il servizio di tesoreria, mediante versamento sul conto del comune, con l'indicazione di cui alla precedente lett. a)
 - c) presso il comune agli agenti contabili incaricati che rilasciano quietanza di pagamento su modelli predisposti dal comune.
3. Il canone, per ciascuna autonoma obbligazione patrimoniale, deve essere corrisposto anticipatamente in unica soluzione;
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 13

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al soggetto obbligato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto obbligato, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggior canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario di cui al successivo art. 21.

Art. 14

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 15

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13, comma 1, del presente regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al medesimo art. 13, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune qualora l'inizio e la fine della corsa avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:

- a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
- b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 16

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal Comune.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella sopra indicata.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal Comune.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 17 **Pubblicità viaria**

Per la pubblicità effettuata con striscioni, manifesti applicati su veicoli, o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1

Art. 18 **Riduzioni del canone**

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 19 **Esenzioni dal canone**

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i) la pubblicità realizzata con insegne di esercizio ai sensi della legge 75/2002

Art. 20

Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all' art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100% del canone . Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% del maggior canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone, non si applica alcuna sanzione.

2. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

3. Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi di mora nella misura del saggio legale, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 21

Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

1. L'ufficio tributi è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 507 del 1993. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 22

Funzionario responsabile del procedimento

1. Spetta al responsabile dell'area tributi, coadiuvato dal vigile urbano e dall'economista (quest'ultimo per le operazioni inerenti la riscossione del canone) le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 23

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone può essere effettuata in forma diretta dal Comune o mediante l'adozione delle forme e dei modelli di affidamento di cui al 5° comma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 24

Abolizione dell'imposta comunale sulla pubblicità

1. Dal 1° gennaio 2005 è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi all'imposta abolita, riferiti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 10 del decreto legislativo indicato al comma 1.

Art. 25

Entrata in vigore

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce le norme in precedenza eventualmente approvate, in materia, da questo Comune.